

Rif. Rubrica n. **122/a Rep. Archivio Dem 24/ra** Cod. cliente **330951-9189**

N. _____ del Registro concessioni Anno **2019** N. _____ del Repertorio

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

Codice Fiscale 95255720633

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nella giurisdizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nella giurisdizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Vista la delibera di Comitato di Gestione n. ____ del _____;

Premesso che:

- L'associazione G.I.F.F.A.S. onlus – P. IVA 07243620635, è stata concessionaria in forza della licenza n. 23/2004, rep-4207 del 19/03/2004, scaduta il 31/12/2005, di alcuni beni demaniali marittimi siti nel Comune di Napoli, località Coroglio e precisamente di un tratto di arenile della superficie di mq 500 su cui erano posizionate le seguenti opere di facile rimozione: due scale con due rampe inclinate per il superamento delle barriere architettoniche, un capannone di 120 mq circa, con annesso box wc di mq 4, una piscina scoperta fuori terra di circa mq 21,60 con annessa rampa di accesso, box in legno di mq 4,30 ad uso spogliatoio, il tutto antistante la propria sede sociale allo scopo di utilizzarlo per le attività ludiche e di idroterapia delle persone disabili frequentanti il centro;
- In data 13/10/2005 la G.I.F.F.A.S. nella persona del Presidente e Rappresentante Legale, ha chiesto il rinnovo della concessione d.m. n. 23/2004;
- Nelle more della verifica della eventuale inclusione della zona richiesta nel piano di bonifica di Bagnoli, in data 2/05/2008 l'associazione provvedeva a presentare istanza con modello D1 per il rinnovo del titolo per il quadriennio 2006-2009 in virtù del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti emesso in data 10/02/2004;
- Nelle more dell'istruttoria e del procedimento volto al rinnovo, il G.I.F.F.A.S. ha perpetrato l'occupazione dei beni di cui alla licenza d.m. dietro pagamento del canone che l'Ufficio ha costantemente richiesto;
- Con protocolli 1389 del 23/10/2017 e 565 del 20/02/2018 l'ADSP ha

comunicato al concessionario la necessità di provvedere alla regolarizzazione amministrativa mediante presentazione dei modelli D2 per tutto il periodo pregresso;

- è stata ravvisata la necessità di procedere alla regolarizzazione per la continuità amministrativa dal 2005 al 2018, sia ai fini dominicali, sia ai fini economici e in ordine all'avvenuto utilizzo dei beni demaniali marittimi già contemplati nel titolo precedente n°23/2004.Rep. n°4207 ;
- Le istanze su citate sono state pubblicate con avviso ADSP n. 16903 del 19/11/2018 i cui termini sono scaduti il 10/12/2018 senza che siano pervenute osservazioni di terzi;
- Dato atto che non sono state svolte le ulteriori formalità istruttorie in quanto trattasi di precedente rapporto concessorio avente stesso assetto e lo stesso scopo;

Tanto premesso:

- Considerato che l'associazione G.I.F.F.A.S. onlus non presenta esposizione debitoria nei confronti di questa Amministrazione, come risulta da estratto conto agli atti dell'Ufficio,
- per la presente concessione è prevista la corresponsione del canone complessivo di euro 6.789,51 (ANNI 2006-2018) - canone minimo D.M. 19/07/1989 in esecuzione della delibera A.P. n. 492/2001 e C.P. 85/2001 ;
- Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente

concessione ex art. 4,5,6 della L. 241/90;

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Francesco MESSINEO

- Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione

CONCEDE ORA PER ALLORA

Dal 01/01/2006 al 31/12/2018 in conformità a quanto concesso con il precedente atto:

All'Associazione G.I.F.F.A.S. Ente Morale Onlus (p.iva 07243620635) sita in Napoli alla Via Coroglio 10/B di occupare un tratto di arenile della superficie di mq 500 su cui sono posizionate le seguenti opere di facile rimozione: due scale con due rampe inclinate per il superamento delle barriere architettoniche, un capannone di 120 mq circa, con annesso box wc di mq 4, una piscina scoperta fuori terra di circa mq 21,60 con annessa rampa di accesso, box in legno di mq 4,30 ad uso spogliatoio, il tutto antistante la propria sede sociale allo scopo di utilizzarlo per le attività ludiche e di idroterapia delle persone disabili frequentanti il centro

il tutto antistante la propria sede sociale e allo scopo di utilizzarlo per le attività ludiche e di idroterapia delle persone disabili frequentanti il centro, in conformità all'elaborato tecnico a firma dell'Ing. Giuseppe Ammendola allegato all'istanza.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, ed è stato corrisposto all'Autorità di Sistema Portuale di Napoli, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo

della presente concessione, il canone complessivo di € 6.789,51 (seimilasettecentottantanove/51)), importo non soggetto ad I.V.A. e determinato ai sensi del D.M. 19/07/1989- canone minimo in esecuzione della delibera A.P. n. 492/2001 e C.P. 85/2001 ;

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Il bene oggetto della concessione è da considerarsi incamerato tra le pertinenze demaniali marittime, salvo diversa determinazione assunta ai sensi e nei modi di cui all'articolo 49 del codice della navigazione. Alla scadenza della concessione, il bene dovrà essere riconsegnato nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, il concessionario continuerà ad esercitare la concessione, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'Autorità di Sistema Portuale avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare della presente concessione, nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente

concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. La Società potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario non potrà più esercitare la concessione sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, la notifica avverrà mediante la sola affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insistono i beni occupati.

Qualora il titolare non adempia a quanto stabilito in precedenza, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale di Napoli avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno della stessa, ed anche in sua assenza.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Autorità di Sistema Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente

concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'Adsp;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
4. il concessionario dovrà provvedere, laddove necessario, all'accatastamento del

bene, secondo le vigenti procedure e, ciò, in osservanza alla circolare congiunta n. M_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio;

5. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
6. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all'Adsp. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
7. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
8. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
9. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
10. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza: conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunionalizzazione

specialistica; s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastano con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'Adsp, a rimetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;

- 11.** il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canoni e/o diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fattura, o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante email pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcuno modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360;
- 12.** il concessionario si impegna in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, a corrispondere l'indennità di mora e/o interessi previsti dalla Delibera Presidenziale AdSP n. 176/2017 ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali l'incameramento dei depositi a cauzione, la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
- 13.** ai fini dell'articolo 47 lett. d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in uno;

14. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;
15. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
16. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare;
17. il concessionario ha l'obbligo di: verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione; segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa; rappresentare all'AdSP il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione; in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento.

Al concessionario:

- avendo corrisposto i canoni demaniali dovuti per il periodo 01/01/2005 – 31/12/2018, come risulta da reversali di introito nn. :
779/06-622/07-980/08-788/09-1125/10-1139/14-1139/14-809/15-1346/16-

2267/18 -

- avendo prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav. a mezzo polizze fideiussorie/cauzione in numerario sensi dell'art. 17 del Regolamento al Codice della navigazione a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi compresi diritti e tariffe, per un importo di € _____,
- **si rilascia** la presente licenza, che Egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli (NA), alla Via Coroglio 10/B –

IL CONCESSIONARIO

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg.cod.civ., il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente le sopra indicate condizioni speciali nn.3-5-6-9-10-11-14

IL CONCESSIONARIO

.....

L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MAR TIRRENO CENTRALE

IL PRESIDENTE

Pietro SPIRITO